

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 25 del 01 febbraio 2017

Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nelle Regione del Veneto: assegnazione sede n. 8 del Comune di Arzignano (VI), alla candidatura n. 000248-06-12-2012-050

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della procedura informatizzata di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione e dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 *"Norme concernenti il servizio farmaceutico"* e s.m.i. e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;

VISTO l'art. 14 *"Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie"*, legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 che, in particolare, attribuisce alle Aziende ULSS la funzione concernente il rilascio alle farmacie dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;

VISTO l'art. 11 *"Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria"*, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"*, convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 *"Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS"*;

VISTO il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 *"Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico"* e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico sulla documentazione amministrativa -D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati (BURV n. 94 del 16.11.2012) di indizione del bando di concorso straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344 (BURV n. 2 del 7.1.2014);

VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 *"Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e all'assegnazione delle sedi"* che, nell'effettuare una ricognizione dello stato delle procedure del concorso straordinario indetto con DGR n. 2199/2012 e del relativo contenzioso, determina criteri e modalità per l'avvio delle procedure di interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed incarica, tra l'altro, il Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'adozione dei provvedimenti di assegnazione/revoca relativi alle sedi farmaceutiche;

RICHIAMATI i propri precedenti provvedimenti di approvazione della graduatoria unica di merito -decreti n. 10 del 12.3.2015 (BURVET n. 27 del 20.3.2015) e n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015)-;

DATO ATTO che in sede di I° interpello sono stati interpellati n. 215 candidati -numero pari al numero delle sedi farmaceutiche disponibili alla luce delle previsioni di cui alla sopra citata DGR n. 1534/2016;

CONSIDERATO che, rispetto a dette 215 sedi farmaceutiche disponibili, ne risultavano, in sede di I° interpello, n.21 *sub iudice*, in stato di "in elenco con riserva" in applicazione dei criteri e modalità di cui alla medesima DGR n. 1534/2016;

PRESO ATTO che la DGR n. 1534/2016 stabilisce altresì: alla lettera A. Graduatoria ai fini dell'interpello "*Tenuto conto dell'attuale esito dei relativi contenziosi, per l'avvio dell'interpello si utilizza la graduatoria approvata con decreti del Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici nn. 10 del 12.3.2015 (BURV n. 27 del 20.3.2015) e 20 del 25.6.2015 (BURV n. 66 del 3.7.2015). Qualora l'esito dei contenziosi dovesse risolversi in senso sfavorevole all'Amministrazione regionale, si procederà con una riedizione dell'interpello, tenuto conto delle relative variazioni delle posizioni indotte nella graduatoria*"Revisione dell'elenco delle sedi farmaceutiche approvato con DGR n. 2199/2012", lettera d. "1. l'assegnazione delle sedi mantenute in elenco con riserva avviene effettuata sotto condizione. Essa diverrà definitiva in corrispondenza del passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado che hanno rigettato i ricorsi proposti avverso le stesse o all'esito dei giudizi di appello di definitivo rigetto dei ricorsi di primo grado; 2. il provvedimento regionale di assegnazione delle sedi farmaceutiche decade automaticamente in caso di definitivo accoglimento del ricorso (con il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o all'esito dell'appello)"; Accettazione/Assegnazione sedi farmaceutiche "*l'efficacia del provvedimento regionale di nomina del vincitore e di contestuale assegnazione della sede farmaceutica sarà da intendersi sospensivamente condizionata sino alla definizione dei ricorsi pendenti e sottoposta agli effetti derivanti dal loro eventuale accoglimento, sia con riguardo alle variazioni sulle sedi messe a concorso, che con riferimento alle posizioni dei candidati in graduatoria*";

DATO ATTO che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità *web* tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-*septiesdecies*, DL n. 95/2012 e che, ai fini della registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;

RILEVATO lo stato dell'arte dei ricorsi pendenti avverso la graduatoria e dei conseguenti effetti sulla stessa in caso di accoglimento in sede giurisdizionale e dei ricorsi pendenti inerenti le sedi farmaceutiche, di cui viene data contezza nella pagina *web* dedicata del sito internet regionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/sanita/concorso-pubblico-straordinario-per-sedi-farmaceutiche>

PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;

PRESO ATTO altresì che la candidatura, in forma associata, referente dott. Alfonso Colacchio, essendo collocata al 39° posto in graduatoria, ha indicato, secondo il proprio ordine di preferenza, n. 39 sedi farmaceutiche ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, ricomprendendo tra queste (preferenza n. 2) la sede accettata n. 8 del Comune di Arzignano (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000292 - 07-12-2016 - 050) per la quale risulta tuttora pendente ricorso in sede giurisdizionale;

RILEVATO che in caso di esito del giudizio d'appello sfavorevole all'Amministrazione regionale, l'esecuzione della sentenza del TAR Veneto n. 1200/2015 comporterebbe la riedizione dell'interpello in considerazione dei conseguenti effetti sulle candidature collocatesi in posizione successiva alla 9°;

RITENUTO, quindi, alla luce di quanto sopra rappresentato, di assegnare, con sospensione dei relativi effetti, la sede farmaceutica n. 8 del Comune di Arzignano (VI), che a decorrere dal 1.1.2017 ricade, ai sensi della LR n. 19/2016, nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" - che ha incorporato la soppressa ULSS n. 5 "Ovest Vicentino", alla candidatura in forma associata così composta:

- referente: Alfonso Colacchio
- associato: Francesco Berardo

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica n. 8 del Comune di Arzignano (VI) alla candidatura in forma associata in oggetto, collocata al 39° posto in graduatoria, così composta:

- a. referente: Alfonso Colacchio
- b. associato: Francesco Berardo

3. di dare atto che l'assegnazione della sede farmaceutica di cui al punto 2 diverrà definitiva nei tempi e nei modi previsti dalla DGR n. 1534/2016 e che il termine di 6 mesi di cui all'art. 11, lett. d) del bando di concorso per l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, decorrerà dalla data di invio della PEC di comunicazione dell'esito al referente, oltre che all'Azienda ULSS e al Comune;
4. di dare atto che il presente provvedimento di assegnazione, a prescindere dall'eventuale esito favorevole del contenzioso sulla graduatoria concorsuale, decade automaticamente ai sensi della DGR n. 1534/2016 in caso di definitivo accoglimento del ricorso sulla sede farmaceutica all'esito dell'appello;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del DL n. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012, *"la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità"*;
6. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei dovuti requisiti;
7. di notificare il presente decreto tramite PEC al dott. Alfonso Colacchio, referente della candidatura, al Comune di Arzignano (VI) e all'Azienda ULSS di riferimento;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Giovanna Scroccaro